Proposta di decisione del Consiglio che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi in Estonia, Lettonia e Lituania

(92/C 311/05)

COM(92) 401 def.

(Presentata dalla Commissione il 23 ottobre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che i popoli d'Estonia, Lettonia e Lituania (denominate nel seguito «i tre paesi») hanno per ragioni storiche strette relazioni con i popoli della Comunità; che tali relazioni risultano rafforzate dai recenti accordi commerciali di cooperazione; che questi tre paesi stanno intraprendendo riforme politiche e sociali di notevole portata;

considerando che i tre paesi hanno avviato una riforma economica radicale e che nel corso della riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del Gruppo dei 24 si sono compiaciuti di tale fatto e hanno deciso di estendere ai paesi in questione l'assistenza economica coordinata dal G-24;

considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in misura significativa al vigoroso sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i tre paesi e la Comunità;

considerando che sussiste un notevole fabbisogno d'investimenti in conto capitale nei tre paesi; che tali investimenti esigono finanziamenti esterni; che la Comunità ha convenuto di cooperare nell'intento di aiutare i tre paesi; che la Banca europea per gli investimenti (nel seguito denominata «la Banca») potrebbe apportare un contributo di rilievo;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca ad effettuare prestiti in relazione a progetti riguardanti investimenti in conto capitale attuati nei tre paesi, sotto copertura della garanzia prevista dalla presente decisione, e che la Banca ha accettato di farlo;

considerando che la Banca e la Commissione devono fissare le condizioni di concessione di tale garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti una piena garanzia per il caso in cui la Banca non percepisca i pagamenti ad essa dovuti nell'ambito di un prestito concesso in Estonia, Lettonia e Lituania conformemente ai criteri da essa normalmente applicati. Viene fissato un limite globale di 200 milioni di ecu, relativo ad un periodo di tre anni.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le condizioni di concessione della garanzia.